

STATUTO

**A.R.C.A. - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIALE
GRIGOLETTI 72/E

Numero REA: PN - 86390

Codice fiscale: 01560960930

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 16940 DI RACC.
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita con sede nel comune di Pordenone (PN) la Società Cooperativa
denominata
“A.R.C.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS”.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e
potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i
Soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è
il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione Sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d’impresa,
indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all’inserimento lavorativo ed
all’integrazione Sociale di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lett. b) e
articolo 4 della legge 381/91, come integrato dal D.L. 78/2013, e deboli di cui
all’art. 2 c. 1 lett. f) Reg. CE n° 2204/2002).
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la

solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con
lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo
sviluppo Socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,
con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese Sociali e organismi del Terzo
Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi Sociali mediante il coinvolgimento
delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di
solidarietà Sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei Soci
lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la
gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai Soci alle migliori condizioni economiche, Sociali e
professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi Sociali e mutualistici, i Soci
instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata
o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative
dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori
devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. In
funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di
trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto Sociale)
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la
Cooperativa ha come oggetto l’esercizio delle seguenti attività:
a) la conduzione di terreni agricoli e la gestione di impresa agricola in genere;
b) l’allevamento e la commercializzazione di animali e dei relativi prodotti;
l’addestramento e la formazione del personale addetto;
c) la produzione, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
orticoli, frutticoli e floricoli ottenuti;
d) la gestione di servizi di manutenzione e pulizia (specializzata e non), di
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di edifici ed ambienti
in genere sia pubblici che privati; di aree verdi e non, piazze, vie, giardini, parchi e
aiuole pubblici e privati; servizi di cura del verde all’interno dei cimiteri;
e) l’ideazione, progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi verdi pubblici e
privati;
f) la gestione di attività di “agriturismo” nell’osservanza della normativa nazionale
e delle normative regionali vigenti, finalizzata all’immissione al diretto consumo
dei prodotti agricoli ed alla fornitura di servizi di ricreazione ed ospitalità per
soggiorno ed alloggio in appositi locali aziendali nonché in spazi aperti, da
effettuarsi in rapporto di connessione e complementarietà con l’azienda agricola
direttamente esercitata dalla cooperativa, e/o con le aziende agricole dei soci;
g) la produzione e commercializzazione di prodotti da forno, farinacei e simili, e di
pasticceria, freschi, conservati e confezionati in genere;
h) i servizi cimiteriali (inumazione ed estumulazione di cadaveri; manutenzione di
tombe e mausolei);

i) l'attività di trasloco, trasporto su strada, movimentazioni merci e prodotti e di
logistica in generale per conto terzi;
j) servizio di raccolta rifiuti solidi e liquidi non pericolosi, compresa la gestione di
piazzole ecologiche;
k) l'attività di taglio, assemblaggio, controllo qualità, imballaggio e
confezionamento di articoli e prodotti diversi per conto terzi;
l) ogni altra attività, inerente, affine o complementare alle precedenti.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la
Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili
allo svolgimento delle attività Sociali o comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinenti alle medesime ed atti al raggiungimento degli scopi Sociali.
Le attività di cui al presente oggetto Sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti
norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà inoltre:
- partecipare a contratti di rete sia nella forma della "rete contratto" che di "rete
soggetto";
- stipulare convenzioni con EEPP, compresi quelli economici e le società di capitali
a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina dei contratti della P.A;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> del
Codice civile;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di
collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività Sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo

sviluppo di altre cooperative Sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di Soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
1) Soci lavoratori: vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e di persone deboli di cui all'articolo 2 c. 1 lett. f) Reg. CE n° 2204/2002 che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei

settori di cui all’oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente
all’attività e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio
mutualistico attraverso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative.
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento
della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli
altri Soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -
approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo.
2) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa
gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della
legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
3) Soci ordinari: persone fisiche che condividano e appoggiano gli scopi Sociali.
Possono essere Soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private,
nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle
Cooperative Sociali.
Ogni Socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla
appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono in nessun caso essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non
riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con
quella dalla Cooperativa.
Art. 6 (Categoria speciale di Soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci cooperatori ai sensi
dell’articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono
disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare
un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro
inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.
La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,
viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.
Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle
deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri
Soci.
I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di
amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422,
2545 <i>bis</i> , del Codice civile.
Al Socio categoria speciale può essere erogato un ristorno anche in misura inferiore
ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento
nell'impresa Cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso
l'aumento del capitale Sociale.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il Socio
appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un
preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto
Sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria,
oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
b) la carente partecipazione alle Assemblee Sociali ed ai momenti di
partecipazione organizzati dalla Cooperativa;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non

rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa,
finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
d) inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il profilo economico,
organizzativo e finanziario.
Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla categoria speciale
potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza
fissata al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria
speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi
previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di
cui all'articolo 5 del presente statuto a condizione che egli abbia rispettato i doveri
inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti
dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività
economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
aziendale.
Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio cooperatore deve essere comunicato
all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei
Soci.
Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente
titolo, si applicano le disposizioni dei Soci cooperatori.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di
amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti Sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Chi intende essere ammesso come Socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
• l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
• l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo Sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
Chi intende essere ammesso come Socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
• l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo Sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

• l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice civile, se trattasi di
Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)
ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le
seguenti informazioni:
• la ragione Sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il
codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di
fax;
• la delibera dell'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda;
• la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al
precedente articolo 5 del presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri
non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura
del Consiglio di amministrazione, sul libro dei Soci.
Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di
amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota
integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 (Obblighi dei Soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi Sociali.
In particolare, i Soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
• a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
• a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal

libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della
relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Il Socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni
comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette
variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
Art. 9 (Perdita della qualità di Socio)
La qualità di Socio si perde:
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona
fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il Socio è
diverso da persona fisica.
Art. 10 (Recesso del Socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del Codice civile), e fatto salvo
quanto previsto per il Socio sovventore, può recedere il Socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento
degli scopi Sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause
attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri
motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.
Il recesso dei Soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due)
esercizi Sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.
Il recesso dei Soci volontari è libero.
Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 (dieci) giorni la relativa comunicazione al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il Socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto Sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i Soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di Socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa o, nel caso di Socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al Socio un termine non

superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia
entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione, al versamento del valore
delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi
titolo;
d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure
commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del
rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato
motivo.
L'esclusione è comunicata al Socio mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio
Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 del presente statuto, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del Socio del provvedimento
di esclusione.
Art. 12 (Morte del Socio)
In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di
ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutate, nella
misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14 del presente statuto.
Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla
richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)
I Soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote
interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione
Sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e
detratte le somme ancora dovute dal Socio, comprende il valore nominale delle
quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio
della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del Codice civile.
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono
verificati il recesso o l'esclusione del Socio.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del
bilancio.
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei Soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od
esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5
(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto Sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto
sarà devoluto con delibera del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.
I Soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) del presente
statuto dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento
dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,
del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei

prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da
risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui
all’articolo 1243 del codice civile.
Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento
dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione
hanno avuto effetto.
Se entro 1 (un) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta
l’insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di
quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli
eredi del Socio defunto.
TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI (art. 2526 c.c.)
Art. 15 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono
essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge
31.1.1992, n. 59.
Art. 16 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)
I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura
o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
Le azioni ha un valore minimo pari a € 500,00 (cinquecento/00).
I conferimenti dei Soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento
aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente
statuto.
Art. 17 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, così come previsto al successivo articolo 19 del presente statuto.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei Soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei Soci sovventori)

I diritti spettanti ai Soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari al 2% (due punti percentuali) in più del dividendo previsto per i Soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale Sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai Soci cooperatori;
- c) i soci sovventori-persone fisiche, o i rappresentanti dei soci sovventori-persone

giuridiche, possono essere nominati amministratori della società, purché la
maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.
d) al Socio sovventore sono attribuiti da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione
all’ammontare dei conferimenti effettuati, secondo criteri fissati dall’Assemblea
nella delibera di emissione.
In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti
spettanti ai Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per
qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno
computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il
numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi
portati;
e) oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice civile, ai Soci sovventori
il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del
conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
precedente articolo
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 20 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Società è costituito:
1) dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori rappresentati da quote di valore
minimo pari a € 50,00 (cinquanta/00). Il valore delle quote detenuta da ciascun
Socio non può essere superiore ai limiti di legge;
b) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per il
potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 del presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 8 del presente statuto;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.
Art. 22 (Bilancio d'esercizio)
L'esercizio Sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) a remunerazione del capitale dei Soci sovventori;
d) ad eventuale rivalutazione del capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
e) ad eventuali ristorni in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 23 (Ristorni)
Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica l'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio – alternativamente -:
• nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, se disciplinato da apposito specifico regolamento, apposta somme al conto economico da erogare a titolo di ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento stesso;
• può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti
e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente
statuto e dal relativo eventuale regolamento.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del
ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale;
- mediante altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa
retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei
trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due,
lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere
effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei
seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- produttività.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 24 (Organi Sociali)
Sono organi della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Organo di controllo se nominato
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)
L'Assemblea:
a) approva il bilancio e destina gli utili;
b) approva il bilancio Sociale secondo quanto previsto dalla normativa;
c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori;
d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vicepresidenti;
e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di controllo;
g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della legge 142/2001, e gli eventuali altri regolamenti interni;
j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede Sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede Sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai Soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai Soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro Soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo se nominato o da tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i Soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su
tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui
all'ultimo comma del successivo articolo 28 del presente statuto, salvi eventuali
inderogabili diversi quorum di legge.
Art. 28 (Voto ed intervento)
Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto
coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci e che non
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun Socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione.
Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 19 del presente statuto.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei
Soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio
di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.
Ciascun Socio non può rappresentare più di 1 (un) Socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
Le elezioni delle cariche Sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall’Assemblea.
Art. 29 (Presidenza dell’Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua
assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata
dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio. La nomina del
Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
In particolare, spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare
costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare
lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.
Art. 30 (Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile
da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il
numero.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il
Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di
Società costituite da un unico Socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di
enti con scopo di lucro.
Possono essere nominati alla carica di amministratore una o più persone giuridiche
o enti diverse dalle persone fisiche, salvo i limiti o i requisiti di specifiche
disposizioni di legge.
L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci,
purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i Soci cooperatori oppure
tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili.
La revoca degli Amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni
tempo, senza necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche
nel caso di nomina a tempo determinato.
Agli Amministratori si applica l'articolo 2390 del Codice civile.
Art. 31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della
Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, nonché di
quanto previsto dall’articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione,
recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato
Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega.
Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori e al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se nominato, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un
terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.
Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando

necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura
e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti
la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come
ha votato chi presiede la seduta.
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all’Organo di
controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in
una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,
l’origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi
dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.
Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto
e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Il verbale deve indicare e contenere:
a) la data dell'adunanza;
b) l'identità dei partecipanti;
c) le modalità e il risultato delle votazioni;
d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
e) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine
del giorno.
Art. 33 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di
amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo
2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte

dell’Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.
Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione,
quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con
quelli in carica all’atto della loro nomina.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di
amministrazione, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di
controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione. In caso di mancanza dell’Organo di controllo il Consiglio di
amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua
sostituzione.
Nel caso di inerzia o impossibilità da parte del Consiglio di amministrazione o
dell’Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni Socio.
Art. 34 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di
amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell’Organo di controllo, se
nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti
di particolari cariche.
L’Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine
mandato.
Art. 35 (Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della
Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche

ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare
Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti
spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o
dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi
conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri
Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
riguardo.
Art. 36 (Organo di controllo)
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un
sindaco unico o un Revisore legale (o Società di revisione legale) quale Organo di
controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale Organo di
controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica.
La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea
all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
Il Collegio sindacale o il Sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la
revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei
requisiti di legge.
TITOLO VII

CONTROVERSIE
Art. 37 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che
non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad
oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di
Socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro
confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci,
anche non cooperatori.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di
adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci.
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è
accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Art. 38 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 100.000,00 (centomila/00).
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della
domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice
di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.
Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
Gli Arbitri decidono nel termine di 90 (novanta) giorni dalla prima costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all’articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall’articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 39 (Mediazione)

In alternativa alla “Clausola arbitrale” di cui al precedente articolo 38 e seguenti del presente statuto, in via prevalente e solo nel caso in cui entrambe le parti siano disponibili, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, o tra i Soci e la Società, o promosse da o nei confronti di Amministratori, Liquidatori, Sindaci o Revisore legale in relazione alla validità, alla interpretazione, all’inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all’esercizio dell’attività Sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
Il suo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'Assemblea.

Il verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertato, senza indugio,
dall'Organo Amministrativo, che deve procedere agli adempimenti di legge.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più
Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio Sociale risultante dalla
liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci sovventori,
eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) del presente
statuto e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci cooperatori,
eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) del presente
statuto e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 42 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i
rapporti tra la Società ed i Soci determinando criteri e regole inerenti allo
svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione, oltre al
regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi
regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati

Tecnici, se verranno costituiti.
Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell’articolo 2514 del Codice civile la Cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i Soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli Amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 del Codice civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la condizione di prevalenza attraverso i parametri di cui all'articolo 2513 del codice civile.
Art. 44 (Assistenza e Vigilanza)
Ai fini dell’assistenza e per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la Cooperativa aderisce a Confcooperative - Unione Cooperative Friulane di

38 di 38